

Versione anonimizzata

Traduzione

C-132/21 - 1

Causa C-132/21

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

3 marzo 2021

Giudice del rinvio:

Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria)

Data della decisione di rinvio:

2 marzo 2021

Ricorrente:

BE

Resistente:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Autorità nazionale incaricata della protezione dei dati e della libertà dell'informazione, Ungheria)

Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria)

Parte interessata che interviene a sostegno della resistente: Budapesti Elektromos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság [(omissis) Budapest (omissis)]

(omissis) [considerazioni procedurali di diritto interno]

Oggetto della controversia: Ricorso giurisdizionale amministrativo contro [una] decisione amministrativa (omissis) in materia di protezione dei dati

Decisione:

Il giudice del rinvio avvia un procedimento di rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea affinché quest'ultima proceda ad

un'interpretazione degli articoli 51, paragrafo 1, 52, paragrafo 1, 77, paragrafo 1, e 79, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali alla luce delle suddette disposizioni.

Il giudice del rinvio sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:

1. **Se gli articoli 77, paragrafo 1, e 79, paragrafo 1, del [regolamento 2016/679] debbano essere interpretati nel senso che il ricorso amministrativo previsto dall'articolo 77 costituisce uno strumento per l'esercizio di diritti pubblici, mentre il ricorso giurisdizionale previsto dall'articolo 79 costituisce uno strumento per l'esercizio di diritti privati. In caso di risposta affermativa, se da ciò possa dedursi che l'autorità di controllo, incaricata di esaminare i ricorsi amministrativi, abbia la competenza prioritaria a determinare l'esistenza una violazione.**
2. **Nel caso in cui l'interessato — che ritenga che il trattamento che lo riguarda abbia violato il regolamento 2016/679 — eserciti contemporaneamente il suo diritto di proporre reclamo ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 1, di detto regolamento e il suo diritto ad esercitare un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1, del medesimo regolamento, se si debba ritenere che un'interpretazione conforme all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali implichi:**
 - a) **che l'autorità di controllo e l'autorità giurisdizionale siano obbligate a verificare l'esistenza di una violazione in modo autonomo e, di conseguenza, possano anche giungere a risultati divergenti; o**
 - b) **che la decisione dell'autorità di controllo prevalga per quanto riguarda la valutazione della commissione di una violazione, tenuto conto delle facoltà di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 e dei poteri conferiti dall'articolo 58, paragrafo 2, lettere b) e d), del medesimo regolamento.**
3. **Se l'indipendenza dell'autorità di controllo, garantita dagli articoli 51, paragrafo 1, e 52, paragrafo 1, del regolamento 2016/679, debba essere interpretata nel senso che tale autorità, quando tratta e decide in merito alla procedura di reclamo di cui all'articolo 77, è indipendente dal disposto della sentenza definitiva dell'autorità giurisdizionale competente ai sensi dell'articolo 79, con la conseguenza che essa può**

anche adottare una decisione divergente in merito alla stessa presunta violazione.

(omissis) [considerazioni procedurali di diritto interno]

Motivazioni

- 1 Questo giudice amministrativo, adito per una controversia in materia di protezione dei dati, chiede alla Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «Corte di giustizia»), ai sensi dell'articolo 267 TFUE, di fornire un'interpretazione di talune disposizioni del diritto dell'Unione, necessaria per la decisione nel procedimento principale.

Oggetto della controversia e fatti rilevanti

- 2 Il ricorrente ha partecipato, in qualità di azionista della società per azioni interessata (in prosieguo: la «titolare del trattamento»), all'assemblea generale degli azionisti di detta società tenutasi il 26 aprile 2019, durante la quale ha più volte posto domande ai membri del consiglio di amministrazione e agli altri partecipanti all'assemblea generale. Successivamente, il ricorrente ha chiesto alla titolare del trattamento di consegnargli, in quanto suoi dati personali, il fonogramma che era stato registrato durante l'assemblea generale. La titolare del trattamento ha accolto tale richiesta, ma ha fornito al ricorrente solo i segmenti contenenti la sua voce e non quelli contenenti quanto proferito da altre persone. Il ricorrente ha proposto un reclamo alla resistente, in qualità di autorità di controllo, chiedendo, da un lato, di dichiarare che la titolare del trattamento aveva agito in modo illecito, violando il regolamento 2016/679, per non avergli consegnato il fonogramma dell'assemblea generale degli azionisti — incluse, in particolare, le risposte alle sue domande — e, dall'altro, di obbligare la titolare del trattamento a consegnare tale fonogramma. La resistente ha dichiarato che non si era verificata alcuna violazione e, con decisione del 29 novembre 2019 (omissis), ha rigettato il reclamo del ricorrente.
- 3 Il ricorrente ha proposto un ricorso giurisdizionale amministrativo contro la decisione della resistente — chiedendone, in via principale, la modifica e, in subordine, l'annullamento —, ricorso che ha dato luogo al procedimento principale attualmente pendente dinanzi al giudice del rinvio. La resistente ha confermato la posizione adottata nella decisione e chiede il rigetto del ricorso giurisdizionale amministrativo.
- 4 Parallelamente, il ricorrente ha adito i giudici civili, esercitando i suoi diritti ai sensi dell'articolo 79 del regolamento 2016/679. Il giudice civile adito in secondo grado ha dichiarato, con sentenza definitiva, che la titolare del trattamento aveva violato il diritto del ricorrente di accesso ai suoi dati personali, considerato che non ha messo a disposizione di quest'ultimo, nonostante la sua richiesta, i segmenti del fonogramma registrato durante l'assemblea generale degli azionisti che contenevano le risposte alle sue domande. Di conseguenza, detta autorità

giurisdizionale ha ingiunto alla titolare del trattamento di consegnare al ricorrente i segmenti in questione. Il ricorrente ha chiesto, nell'ambito del procedimento contenzioso-amministrativo, di prendere in considerazione le conclusioni della sentenza del giudice civile.

Motivi della domanda di pronuncia pregiudiziale e argomenti delle parti

- 5 In seguito alla sentenza definitiva emessa dal giudice civile, la resistente ha proposto, nell'ambito del procedimento contenzioso-amministrativo, l'avvio di un procedimento di rinvio pregiudiziale, ritenendo che vi siano competenze parallele tra l'autorità di controllo e i giudici civili. Il giudice del rinvio concorda con la proposta in quanto condivide tale dubbio e ritiene necessario, per la risoluzione della controversia, definire le competenze parallele, il che richiede un'interpretazione giuridica da parte della Corte di giustizia.
- 6 Secondo la resistente, dall'articolo 57, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2016/679 si evince che l'autorità di controllo ha la competenza prioritaria di controllare la corretta applicazione di detto regolamento ed è il primo garante della protezione dei dati personali nell'ambito del diritto pubblico. Tuttavia, né il regolamento 2016/679 né le norme procedurali nazionali definiscono l'articolazione della giurisdizione amministrativa rispetto a quella dei giudici civili, che costituiscono un livello secondario di tutela giuridica, il che solleva un problema fondamentale di certezza del diritto. La resistente sostiene che, a causa delle particolarità delle norme procedurali nazionali, l'autorità di controllo non ha potuto partecipare al procedimento civile relativo alla presente causa, neppure in qualità di interveniente, per cui non ha potuto fare valere in quella sede il suo punto di vista. La stessa sostiene che la causa in esame non rappresenta un caso isolato e di essere a conoscenza di un certo numero di procedimenti di questo tipo nei quali, a seguito di una medesima violazione, l'interessato ha avviato parallelamente un procedimento amministrativo e uno civile.
- 7 Il ricorrente ritiene che sia il diritto nazionale sia il regolamento 2016/679 conferiscano ai titolari dei dati la possibilità di esercitare anche dinanzi ai giudici civili i loro diritti nei confronti dei titolari del trattamento. I giudici civili sono chiaramente competenti ad esaminare le violazioni in materia di protezione dei dati e ad imporre un risarcimento per i danni morali. Secondo il ricorrente, il giudice dinanzi al quale si svolge un procedimento in materia di protezione dei dati non è in alcun modo vincolato dalla decisione dell'autorità di controllo.

Disposizioni legislative pertinenti

- 8 Diritto dell'Unione europea

Regolamento 2016/679:

articolo 51, paragrafo 1

articolo 52, paragrafo 1

articolo 57, paragrafo 1, lettere a) e f)

articolo 58, paragrafo 2, lettere b) e d)

articolo 77, paragrafo 1

articolo 78, paragrafo 1

articolo 79, paragrafo 1

articolo 82, paragrafo 6

Carta dei diritti fondamentali: articolo 47

9 Normativa nazionale

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (legge n. CXII del 2011 sul diritto di autodeterminazione in materia di informazione e sulla libertà di informazione; in prosieguo: la «legge sull'informazione»)

Articolo 22

Nell'esercizio dei suoi diritti, l'interessato può, conformemente alle disposizioni del capo VI:

- a) chiedere che la [Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Autorità nazionale incaricata della protezione dei dati e della libertà dell'informazione; in prosieguo: l'«Autorità»)] avvii un'indagine sulla liceità di una misura adottata dal titolare del trattamento, qualora quest'ultimo abbia limitato l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 14 o abbia respinto una richiesta dell'interessato con cui quest'ultimo intendeva esercitare i suoi diritti, nonché
- b) richiedere all'Autorità di istruire un procedimento amministrativo di protezione dei dati, qualora l'interessato ritenga che, nel corso del trattamento dei suoi dati personali, il titolare del trattamento o, se del caso, il suo rappresentante o il responsabile del trattamento che operi su mandato di quest'ultimo, abbia violato le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali previste dalla legge o da un atto giuridico vincolante dell'Unione europea.

Articolo 23

1. L'interessato può presentare un ricorso giurisdizionale contro il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento — per le operazioni relative al trattamento rientranti nell'ambito delle attività di quest'ultimo — qualora ritenga

che, nel trattare i suoi dati personali, il titolare del trattamento o, se del caso, il suo rappresentante o il responsabile del trattamento che operi su mandato di quest'ultimo, abbia violato le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali previste dalla legge o da un atto giuridico vincolante dell'Unione europea.

(...)

4. Possono essere parti del procedimento giudiziale anche coloro i quali non hanno altrimenti capacità di stare in giudizio. L'Autorità può intervenire nel processo a sostegno delle conclusioni dell'interessato.

5. Se il giudice accoglie la domanda, accerta l'esistenza di una violazione e ordina al titolare del trattamento o, se del caso, al responsabile del trattamento:

- a) la cessazione dell'operazione di trattamento illecita,
- b) il ripristino della liceità del trattamento dei dati e/o
- c) di tenere un comportamento determinato con precisione per garantire l'esercizio dei diritti dell'interessato,

e, se del caso, decide contemporaneamente sulle domande di risarcimento dei danni materiali e morali.

(omissis) [casi di pubblicazione della sentenza citata al punto precedente]

Articolo 38

1. L'Autorità è un organismo autonomo dell'amministrazione statale.

2. L'Autorità ha la missione di controllare e favorire l'applicazione del diritto alla protezione dei dati personali e alla consultazione dei dati di interesse pubblico e dei dati divulgati per motivi di interesse pubblico, nonché di favorire la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione europea.

2a. L'Autorità esercita i compiti e i poteri conferiti dal regolamento 2016/679 all'autorità di controllo per quanto riguarda i soggetti giuridici sottoposti alla giurisdizione ungherese e conformemente alle disposizioni di detto regolamento e della presente legge.

3. Nell'ambito dei compiti delineati nei paragrafi 2 e 2a e conformemente alle disposizioni della presente legge, l'Autorità è in particolare responsabile di:

- a) svolgere indagini, sia su denuncia che d'ufficio;
- b) trattare un procedimento amministrativo in materia di protezione dei dati, sia su richiesta dell'interessato sia d'ufficio;

(omissis) [compiti non rilevanti nella presente causa]

- e) intervenire, se necessario, nei procedimenti giudiziari avviati su istanza di un terzo;

(omissis) [compiti non rilevanti nella presente causa]

- h) svolgere gli altri compiti conferiti alle autorità di controllo degli Stati membri mediante un atto giuridico vincolante dell'Unione europea, in particolare dal regolamento 2016/679 e dalla direttiva (UE) 2016/680, nonché quelli previsti dalla legge.

(...)

5. L'Autorità è indipendente e soggetta unicamente alla legge, non può ricevere alcuna istruzione nell'ambito delle sue funzioni e le compie in completa autonomia rispetto ad altri organi senza subire influenze. Solo la legge può definire le funzioni dell'Autorità.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (legge n. CLXI del 2011 relativa all'organizzazione e all'amministrazione dei tribunali, in prosieguo: la «legge sull'organizzazione dei tribunali»)

Articolo 6

Le decisioni dei giudici vincolano tutti gli organi giurisdizionali, anche quando il giudice si dichiara competente o incompetente in una causa.

Esposizione dei motivi che hanno dato origine alle questioni pregiudiziali

- 10 La Corte di giustizia non ha ancora interpretato gli articoli 77 e 79 del regolamento 2016/679 dal punto di vista della definizione delle competenze previste da tali disposizioni. I suddetti articoli istituiscono, a favore dei soggetti giuridici interessati, diritti azionabili parallelamente; tuttavia l'esercizio parallelo di tali diritti può far sorgere dubbi sulla certezza del diritto, come accade nel procedimento principale. Secondo le norme procedurali nazionali, le decisioni dell'autorità di controllo non sono vincolanti per i giudici civili, per cui non si può escludere che un giudice civile possa adottare una decisione contraria a quella dell'autorità di controllo in presenza dello stesso contesto di fatto.
- 11 Il giudice del rinvio è un giudice amministrativo che agisce in base alle competenze conferitegli dall'articolo 78 del regolamento 2016/679 al fine di controllare la decisione dell'autorità di controllo. Le competenze dell'autorità di controllo definiscono anche quelle del giudice amministrativo del rinvio, dato che solo quest'ultimo può eseguire il suo sindacato di liceità sulle questioni giuridiche che rientrano nell'ambito della competenza dell'autorità di controllo. Nel procedimento principale, il giudice del rinvio è tenuto a esaminare ciò che viene

affermato nella decisione dell'autorità di controllo in merito alla violazione del regolamento 2016/679, in una situazione nella quale i giudici civili, agendo in virtù delle competenze previste dall'articolo 79 di tale regolamento, hanno già pronunciato una sentenza definitiva sulla stessa questione giuridica. La sentenza del giudice civile non produce effetti di cosa giudicata nel procedimento principale, perché le parti in causa non sono identiche. Sebbene sia nel procedimento civile che in quello principale il ricorrente sia il soggetto giuridico interessato dal trattamento dei dati, la resistente nel procedimento civile era la titolare del trattamento, mentre nel procedimento principale la resistente è l'autorità di controllo, a sostegno delle cui richieste è intervenuta la titolare del trattamento come parte interessata. Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, della legge sull'informazione, l'autorità di controllo può intervenire nel procedimento civile solo a sostegno delle richieste del soggetto giuridico interessato. Nella causa in questione, tuttavia, l'autorità di controllo non condivide la posizione del ricorrente, bensì quella della titolare del trattamento, per cui non erano soddisfatte le condizioni per poter intervenire nel processo civile.

- 12 È indiscutibile che il giudice del rinvio debba esaminare lo stesso contesto di fatto e la commissione della stessa violazione — interpretando la stessa normativa dell'Unione europea e nazionale —, in relazione a cui il giudice civile ha già pronunciato una sentenza definitiva. Secondo le norme procedurali nazionali, anche se la sentenza del giudice civile non vincola il giudice amministrativo, [quest'ultimo] non può ignorare il principio generale della certezza del diritto, secondo il quale le decisioni dei giudici sono vincolanti per tutti (articolo 6 della legge sull'organizzazione dei tribunali).
- 13 Secondo il giudice del rinvio, i rimedi previsti dagli articoli 77 e 79 del regolamento 2016/679 non possono avere la finalità di far coesistere competenze parallele per l'esame dello stesso contesto di fatto e della stessa violazione, ed è quindi necessario che la Corte di giustizia le definisca. In caso contrario, potrebbero essere pronunciate sentenze dal contenuto contraddittorio, il che comprometterebbe seriamente la certezza del diritto, sia dal punto di vista del titolare del trattamento che del soggetto giuridico interessato dal trattamento dei dati.
- 14 Il giudice del rinvio considera una possibile interpretazione, simile al sistema sviluppato nell'ambito del diritto della concorrenza, secondo la quale è perfettamente possibile separare l'esercizio dei diritti pubblici dall'esercizio dei diritti privati senza pregiudicare né le competenze né i diritti degli interessati. La direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea, prevede all'articolo 9, paragrafo 1, che gli Stati membri provvedano affinché una violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione definitiva di un'autorità nazionale garante della concorrenza sia ritenuta definitivamente accertata ai fini dell'azione per il risarcimento del danno. Il giudice del rinvio

rileva un parallelismo tra i due sistemi normativi, poiché l'articolo 82, paragrafo 6, del regolamento 2016/679, relativo all'esercizio del diritto al risarcimento, rinvia espressamente al ricorso giurisdizionale previsto all'articolo 79 – il quale, nell'ordinamento giuridico ungherese, rientra nella competenza dei giudici civili —, mentre, per quanto riguarda il rispetto degli obblighi previsti da detto regolamento, la competenza spetta, in via principale, all'autorità di controllo.

- 15 Secondo il giudice del rinvio, il ricorso previsto dall'articolo 77 del regolamento 2016/679 costituisce uno strumento per l'esercizio di diritti pubblici – nonostante sia promosso con reclamo/su domanda dell'interessato –, mentre il ricorso giurisdizionale previsto dall'articolo 79 rientra nell'esercizio di diritti privati. Il giudice del rinvio ritiene che la persona fisica interessata possa esercitare, a sua discrezione, uno qualsiasi dei due rimedi, senza che l'uno sia una condizione o una causa di esclusione dell'altro. Nella sua sentenza del 27 settembre 2017, Puškár (C-73/16, EU:C:2017:725) (in prosieguo: la «sentenza Puškár»), la Corte di giustizia ha dichiarato che «l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che subordina la possibilità di esperire un ricorso giurisdizionale, da parte di una persona che afferma sia stato violato il suo diritto alla tutela dei dati personali garantito dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, al previo esaurimento dei rimedi disponibili dinanzi alle autorità amministrative nazionali, a condizione che le modalità concrete di esercizio di detti rimedi non pregiudichino eccessivamente il diritto ad un ricorso effettivo dinanzi a un giudice di cui a tale disposizione» (sentenza Puškár, punto 1 del dispositivo). In detta sentenza, la Corte di giustizia ha riconosciuto che il previo esperimento di un rimedio amministrativo è un mezzo per conseguire obiettivi di interesse generale legittimi come quello di alleggerire i giudici delle cause che possono essere decise direttamente dinanzi all'autorità amministrativa interessata nonché a migliorare l'efficacia dei procedimenti giurisdizionali per quanto riguarda le controversie nelle quali è proposto un ricorso giurisdizionale nonostante sia già stato presentato un reclamo (sentenza Puškár, punto 67).
- 16 Nel procedimento principale, a differenza del contesto di fatto della sentenza Puškár, la normativa nazionale non subordina il ricorso giurisdizionale alla condizione di esaurire preventivamente i rimedi amministrativi disponibili. La questione di interpretazione giuridica che si pone nel procedimento principale deriva proprio dal fatto che i rimedi esercitati parallelamente possono portare a risultati divergenti. Nel caso in cui la stessa persona fisica persegua parallelamente entrambi i rimedi per reagire alla medesima violazione, è necessario definire, nell'ottica di quale sia il foro che ha la competenza prioritaria per accertare l'esistenza di una violazione, sia le competenze dell'autorità di controllo — insieme a quelle dei giudici amministrativi che, ai sensi dell'articolo 78 del regolamento 2016/679, sono competenti a decidere sui ricorsi giurisdizionali promossi contro le decisioni amministrative — sia le competenze dei giudici

civili, che, ai sensi dell'articolo 79, sono competenti a giudicare sui ricorsi giurisdizionali di diritto privato. Secondo la sentenza Puškár, il miglioramento dell'efficacia dei procedimenti giurisdizionali costituisce un obiettivo legittimo di interesse generale che, secondo il giudice del rinvio, deve essere raggiunto in tutti gli Stati membri, indipendentemente dalle differenze previste dalle norme procedurali nazionali.

- 17 Anche il parallelismo delle competenze sul piano verticale è problematico, dal momento che l'obiettivo enunciato al considerando 117 del regolamento 2016/679 — secondo cui l'istituzione di autorità di controllo a cui è conferito il potere di eseguire i loro compiti ed esercitare i loro poteri in totale indipendenza in ciascuno Stato membro è un elemento essenziale della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali —, la cui realizzazione è imposta obbligatoriamente agli Stati membri dall'articolo 51, paragrafo 1, sarebbe parzialmente limitato nel caso in cui il ricorso giurisdizionale precedesse quello amministrativo. Nella misura in cui si consenta di promuovere parallelamente un ricorso amministrativo e uno giudiziario, laddove venisse pronunciata per prima una sentenza giudiziaria definitiva, questa sentenza vincolerebbe l'autorità di controllo nel decidere su un reclamo proposto per gli stessi fatti. Di conseguenza, in tale situazione, le competenze dell'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 58 del regolamento 2016/679 sarebbero limitate.
- 18 Nella causa pendente Facebook Ireland e a. (C-645/19), l'avvocato generale Bobek ha considerato, ai paragrafi da 95 a 97 delle sue conclusioni, presentate il 13 gennaio 2021 (in prosieguo: le «conclusioni dell'avvocato generale nella causa Facebook»), che, al fine di garantire un livello elevato di protezione delle persone fisiche, è necessario che sia garantita la coerenza. Secondo il giudice del rinvio, l'applicazione dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali richiede la coerenza non solo sul piano orizzontale — attraverso il funzionamento del meccanismo di coerenza tra le autorità di controllo —, ma anche sul piano verticale, nel rapporto tra i ricorsi amministrativi e quelli giurisdizionali. Il diritto a un ricorso effettivo, sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, può essere garantito solo con la realizzazione della certezza del diritto, vale a dire mediante l'applicazione coerente del diritto da parte di organismi indipendenti che siano competenti a trattare la procedura di ricorso. Per coerenza, è necessario definire la preferenza tra i rimedi che le persone fisiche possono esercitare parallelamente. Ciò è possibile solo attraverso un'interpretazione del regolamento 2016/679, dato che sia l'autorità di controllo sia i giudici godono di indipendenza, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini dell'adozione delle loro decisioni.
- 19 Nel procedimento pendente dinanzi al giudice del rinvio, riguardante un ricorso amministrativo proposto contro una decisione dell'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 78 del regolamento 2016/679, la questione delle competenze parallele è sorta sul piano orizzontale, tra il giudice amministrativo e il giudice civile. Nella misura in cui non sia possibile definire le competenze e nella misura in cui la stessa persona, sulla base della stessa presunta violazione, chieda contemporaneamente l'avvio di un procedimento amministrativo ai sensi

dell'articolo 77 del regolamento 2016/679 e di un procedimento giudiziale ai sensi dell'articolo 79, il problema esposto al paragrafo 171 delle conclusioni dell'avvocato generale nella causa Facebook si porrà anche per quanto riguarda le competenze del giudice amministrativo e del giudice civile. In effetti, tra il giudice amministrativo, che esercita il sindacato sull'autorità di controllo – nell'esercizio delle competenze conferite dall'articolo 78 – e il giudice civile, che agisce ai sensi dell'articolo 79, potrebbe svilupparsi una «corsa [parallela] alla prima sentenza». In tal modo, la via giudiziaria che si concludesse per prima con una sentenza definitiva sarebbe quella che avrebbe la reale competenza per giudicare se, nel caso specifico, il trattamento dei dati sia stato effettuato in modo lecito o illecito.

- 20 Il giudice del rinvio concorda con l'autorità di controllo nella misura in cui quest'ultima sostiene che la facoltà conferita dall'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento 2016/679, nonché i compiti e i poteri previsti dall'articolo 57, paragrafo 1, lettere a) e f), e dall'articolo 58, paragrafo 2, lettere b) e c), conferiscono all'autorità di controllo una competenza prioritaria ai fini dell'indagine e del controllo del rispetto degli obblighi previsti da tale regolamento. Di conseguenza, il giudice del rinvio propone alla Corte di confermare l'interpretazione secondo la quale, quando, per la stessa violazione, sia pendente o concluso dinanzi all'autorità di controllo un procedimento, la decisione di tale autorità in tale causa — così come la decisione del giudice amministrativo che l'abbia riesaminata — avrà la priorità nel determinare l'esistenza di una violazione e, in tali procedimenti amministrativi e contenziosi-amministrativi, le decisioni dei giudici civili che abbiano agito ai sensi dell'articolo 79 del regolamento 2016/679 non avranno valore vincolante.
- 21 Al fine di risolvere la presente controversia, è necessario, per quanto riguarda l'accertamento dell'esistenza di una violazione, definire le competenze dell'autorità di controllo, del giudice amministrativo che ne riesamina la decisione e del giudice civile che agisce ai sensi dell'articolo 79 del regolamento 2016/679. A tali fini occorre considerare che, nel caso in cui la competenza dell'autorità di controllo non sia riconosciuta come prioritaria, il giudice del rinvio, in considerazione del principio di certezza del diritto, dovrà considerare vincolante quanto affermato dal giudice civile nella sua sentenza definitiva e non potrà valutare in autonomia la liceità di quanto affermato nella decisione amministrativa in relazione all'esistenza di una violazione, il che significherebbe, in sostanza, rendere priva di contenuto la competenza prevista dall'articolo 78 del regolamento 2016/679.
- 22 D'altra parte, il mantenimento della situazione attuale creerebbe una diffusa incertezza giuridica, considerato che sarebbe l'ordine cronologico a determinare quale fra le sentenze pronunciate dai giudici amministrativi e dai giudici civili ha valore vincolante per gli altri procedimenti ancora pendenti.

(omissis) [considerazioni procedurali di diritto interno]

Budapest, 2 marzo 2021.

(omissis) [firme]

DOCUMENTO DI LAVORO